

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CATALDO, CHIARIELLO, D'ERRICO, PASQUATO, ROTTA, ROVERE e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1966

Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459

ONOREVOLI SENATORI. — La *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 22 maggio 1965 ha pubblicato la legge n. 459 in data 7 maggio 1965 con la quale si è disposto che gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti entrati in servizio fino al 31 dicembre 1952 possono essere collocati a riposo al 70° anno di età sempre che, compiuti i 65 anni di età, non abbiano completato i 40 anni di servizio utili al conseguimento del massimo della pensione.

Tale disposizione è stata adottata dal Parlamento italiano per una serie di validi motivi, ma soprattutto in considerazione della prolungata sospensione verificatasi durante la guerra e nel dopo-guerra nell'espletamento dei concorsi per i posti ricoperti da dette categorie sanitarie e dalla conseguente impossibilità per le stesse di raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza.

Purtroppo, l'assenza di un testo unico disciplinante il servizio di tutti i sanitari dipendenti dagli Enti locali ha impedito che il Parlamento in quella occasione si occupasse anche dei medici e veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, direttori di macello, medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, veterinari dei servizi

comunali di ispezione veterinaria, medici e chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, medici addetti ai servizi di assistenza e vigilanza igienica e profilattica istituiti stabilmente dalla Provincia e sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari, la cui attività è regolata da norme separate che pur rispecchiano, nella sostanza, quelle in vigore per gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti.

Si è verificata, praticamente, la stessa sperequazione che ebbe a lamentarsi tra gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti e le altre categorie sanitarie innanzi elencate quando con legge 24 luglio 1954, n. 596, fu stabilito che gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti assunti in carriera prima dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, potessero restare in servizio fino al 70° anno di età se, compiuto il 65° anno di età, non avessero completato i 40 anni di servizio utili al massimo della pensione.

A tale sperequazione venne ovviato con legge del 16 dicembre 1962, n. 1751, con cui si dispose l'estensione delle norme contenute nella legge 24 luglio 1954, n. 596, a

tutte le categorie di sanitari soprariportate, ad eccezione dei sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari per i quali si prevede con legge 3 febbraio 1964, n. 22.

Motivi di equità, pertanto, impongono che si faccia analogamente luogo all'estensione a tutti i sanitari di cui trattasi delle disposizioni emanate con la su richiamata legge 7

maggio 1965, n. 459, per consentire anche ad essi di permanere in servizio fino al 70° anno di età, al fine di raggiungere il massimo della pensione.

A tale scopo si è redatto il seguente disegno di legge, costante di un unico articolo, che si sottopone all'esame ed alla sollecita approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia ed ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari.